

N. 62.302 del Repertorio

N. 15.844 della Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di aprile

(11/4/2005)

In Augusta ed in via Soccorso n.7.

Reg.to ad Augusta il 22-6-2005

al n. 631 Esatto n. 172/05

Avanti me dottor Sergio MARCIANO, notaio residente in Augusta

iscritto al Collegio Notarile di Siracusa, non assistito da

testi per concorde rinuncia, col mio consenso, dei comparenti

SONO PRESENTI

APRILE Raffaele, imprenditore, nato ad Augusta il 5 febbraio

1950, C.F. PRL RFL 50B05 A4940, ed ivi residente in c.da M.te

Celona.

APRILE Raffaella, imprenditrice, nata ad Augusta il 6 marzo

1977, C.F. PRL RFL 77C46 A494K, ed ivi residente in c.da M.

Celona.

APRILE Giovanni, studente, nato ad Augusta il 3 ottobre 1978,

C.F. PRL GNN 78R03 A494A, ed ivi residente in viale

Risorgimento n. 111.

Io notaio sono certo della identità personale dei comparenti,

che dichiarano di essere cittadini italiani e di costituire una

associazione denominata "ASSOCIAZIONE IPPICA MEGARESE".

L'associazione ha sede in Priolo Gargallo, via Della Pentapoli

n. 9.

L'associazione è retta dalle norme del presente atto e da

quelle dello statuto composto da 24 articoli che, firmato dai
componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri.

Tale Consiglio viene eletto nel modo seguente: APRILE Raffaele
presidente; APRILE Giovanni vice presidente; APRILE Raffaella
segretaria.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica loro conferita.


Richiesto ho ricevuto quest'atto da me notaio letto, unitamente
all'allegato, ai componenti che l'approvano e sottoscrivono.

E' dattiloscritto da persona di mia fiducia, a mia cura, ed in
parte completato di mio pugno, sopra due pagine di un foglio.

F.TO APRILE Raffaele, Giovanni APRILE, Raffaella APRILE, Sergio
Marciano notaio.

E' copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.

Augusta, li 2 maggio 2025



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Marciano', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO IN AUGUSTA' at the top and 'SERGIO MARCIANO' at the bottom. The signature is written in a cursive style, crossing the seal.

All. "A" col. n. 62.302 di Repertorio n. 15.844 di Raccolta

STATUTO

ART. 1) Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Ippica Megarese", con sede in Priolo Gargallo, la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre estesa anche ai portatori di handicap, mediante organizzazione di corsi e manifestazioni specializzate.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in

attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

ART. 3) Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FISE.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 4) Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, ai quali spetteranno rimborsi in relazione all'opera svolta. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 5) Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 6) Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 7) Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati

o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od
enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale,
dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni
sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

ART. 8) Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale
nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola
con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto
deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono
trasmissibili.


ART. 9) Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per
recesso, per decadenza e per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale
dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto
solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere
dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi
prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più
l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della
quota associativa, o quando sia in corso in inadempienze degli
obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o
quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile



la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

ART. 10) Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente e il Segretario.

ART. 11) Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

ART 12) Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio

preventivo;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali

dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei

regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla

vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella

competenza dell'assemblea straordinaria e che siano

legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte

votazioni - il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente

ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento

dell'associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia

la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali

devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la

convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio

Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle

persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata

dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due

scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando

il verbale dell'Assemblea sia redatta da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.


ART. 13) Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le

delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.



Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 14) Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

ART. 15) Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due

anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 16) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a sette, verrà nominato il Presidente dell'associazione che lo presiede, il vice Presidente e il Segretario.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e

dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal

Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 17) Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato. Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

ART 18) Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15 comma 2. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 19) Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del

verbale.

ART. 20) Bilancio


Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al segretario e/o ad un tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1/1 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

ART. 21) Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonchè, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente



custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 22) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FISE.

ART. 23) Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, la risoluzione della controversia sarà affidata ad un solo arbitro nominato, dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data

in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Siracusa e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

ART 24) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e le norme di legge e sulle Onlus.

F.TO APRILE Raffaele, Giovanni APRILE, Raffaella APRILE, Sergio MARCIANO notaio.

